

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

INDICE

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
 - Articolo 2 - Principi
 - Articolo 3 - Tipologie
 - Articolo 4 - Soggetti Beneficiari
 - Articolo 5 - Criteri per la concessione contributi ordinari
 - Articolo 6 - Modalità di determinazione delle provvidenze e presentazione delle istanze
 - Articolo 7 - Domande di contributo ordinario
 - Articolo 8 - Domande di contributi straordinari
 - Articolo 9 - Contributi di carattere eccezionale
 - Articolo 10 - Modalità di erogazione delle provvidenze
 - Articolo 11 - Rendicontazione
 - Articolo 12 - Condizioni generali di concessione
 - Articolo 13 - Dichiarazione
 - Articolo 14 - Concessione patrocinio
 - Articolo 15 - Servizi ed agevolazioni
 - Articolo 16 - Obblighi di pubblicazione elenchi dei beneficiari
 - Articolo 17 - Norme generali e transitorie
-

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 Legge 241/1990 e dello Statuto i criteri e le modalità cui la Città Metropolitana deve attenersi per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'attivazione di progetti nei seguenti ambiti:

- culturale, turistico, celebrativo;
- educativo e formativo;
- prevenzione e recupero del disagio giovanile;
- socio-assistenziale, socio sanitario;
- promozione della salute;
- relazioni internazionali;
- promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
- sportivo e ricreativo;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano;
- protezione civile;



- sviluppo economico.

I criteri specifici approvati per ciascun tipo di beneficio ed i provvedimenti annuali che stabiliscono le relative risorse finanziarie formeranno oggetto di pubblicità idonea a darne diffusa conoscenza nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Messina.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione. e in osservanza della giustizia distributiva e della parità di trattamento.
3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione della Città Metropolitana garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
4. La concessione del contributo o di altro beneficio economico è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche adottate dal Consiglio della Città Metropolitana con la deliberazione di inizio mandato.
5. I progetti finanziati dovranno svolgersi in assenza di barriere architettoniche al fine di garantire la fruibilità anche a persone svantaggiate.

Articolo 3 – Tipologie

1. Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività ordinaria, legate ad eventi ricorrenti di interesse del territorio metropolitano individuati sulla base di calendarizzazione annuale.
2. Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio metropolitano e giudicati dall'Amministrazione di particolare rilievo.
3. Contributi eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

I contributi possono configurarsi anche come riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili provinciali, solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse collettivo specialmente significative e senza fini di lucro.

4. I patrocini: costituiscono il riconoscimento da parte della Città Metropolitana delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo e ambientale.

Articolo 4 - Soggetti Beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici:
 - a) Enti pubblici per le attività o le iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello intercomunale, a beneficio della comunità provinciale;
 - b) Enti privati, Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica che hanno sede legale ed esercitano la loro attività o le loro iniziative nel territorio provinciale anche conseguendo fini di rilevanza nazionale o internazionale;
 - c) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio metropolitano e che siano iscritte nell'apposito registro;
 - d) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio metropolitano;
 - e) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio metropolitano.
2. Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio metropolitano, purchè per attività o iniziative che riguardano lo stesso territorio metropolitano.
3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonchè i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città Metropolitana progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici.

Articolo 5 - Criteri per la concessione contributi ordinari

1. Per la concessione dei contributi la Città Metropolitana in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dalle unità organizzative competenti per materia e conduzione dell'istruttoria, si uniforma ai seguenti criteri:
 - assenza di fini di lucro negli scopi statuari;
 - utilità, importanza, rilievo culturale e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta
 - livello di coinvolgimento e promozione del territorio;
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - gratuità o meno delle attività programmate;
 - livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.

Articolo 6 - Modalità di determinazione delle provvidenze e presentazione delle istanze

1. Con cadenza annuale, e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le Direzioni pubblicano sul sito internet della Città Metropolitana le linee guida annuali e i bandi contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit.

Le linee guida e i bandi sono altresì affisse presso gli uffici delle sedi di decentramento.

I bandi o le linee guida fissano un termine per la presentazione delle istanze di finanziamento non inferiore a 45 giorni dalla data della loro pubblicazione.

2. I contributi sono concessi con Decreto del Sindaco Metropolitanano a seguito della valutazione complessiva di tutti i progetti presentati.

3. L'Amministrazione procederà al finanziamento dei progetti selezionati in relazione alle risorse effettivamente disponibili.

4. A tal fine le Direzioni competenti indicano tempestivamente il fabbisogno presuntivo anche sulla base delle istanze pervenute nell'anno precedente.

5. Le richieste di contributo ordinario sono assegnate per l'istruttoria alle Direzioni competenti per materia, che vi provvedono entro 60 gg. Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o difforme, la stessa dovrà essere regolarizzata entro il termine di 10 gg dal ricevimento della comunicazione della Città Metropolitana.

Le Direzioni individuano inoltre, le richieste escluse dal piano di finanziamento con una sintetica indicazione dei motivi, dandone comunicazione agli interessati nei modi previsti dalla legge.

Articolo 7 - Domande di contributo ordinario

1. Le istanze dei soggetti finalizzate alla concessione di contributi finanziari quale concorso per l'effettuazione delle loro attività ordinarie annuali o a specifiche iniziative, devono essere: dirette al Sindaco della Città Metropolitana, redatte in carta semplice e inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o per Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)

Le istanze devono essere presentate entro il termine perentorio definito dagli specifici bandi o linee guida.

Le istanze devono riportare le indicazioni di cui al seguente comma 2 e corredate dalla documentazione richiesta di cui al seguente comma 3.

2. Indicazioni da riportare sulle istanze per l'ammissione alle provvidenze, fatte salve le disposizioni dei singoli regolamenti nel rispetto dei principi ispiratori del presente atto:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
- b) generalità del legale rappresentante complete del codice fiscale;
- c) sede legale;
- d) numero del codice fiscale e/o partita IVA;
- e) numero di conto corrente postale e/o bancario;
- f) firma del legale rappresentante.

3. Documentazione da allegare alle istanze per l'ammissione alle provvidenze, fatte salve le disposizioni dei singoli bandi o linee guida, nel rispetto dei principi ispiratori del presente atto:

a) relazione illustrativa dettagliata della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza culturale, sociale e territoriale;

b) requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, sotto forma di breve curriculum;

c) preventivo delle entrate e delle uscite e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione della quota di spesa che si intende coprire con il contributo della Città Metropolitana, che comunque non potrà superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, mentre il restante 20% provenga da previsti incassi, autofinanziamenti o interventi finanziari da parte di soggetti privati, specificandone la loro natura e provenienza;

d) relazione dettagliata dell'attività svolta e relativa rassegna della stampa;

e) copia conforme all'originale dell'atto di costituzione del soggetto richiedente;

f) copia conforme all'originale dello statuto vigente del soggetto richiedente;

g) per i soggetti di cui all'art. 4, se già costituiti nell'anno precedente, copia conforme dell'originale del bilancio di esercizio dell'anno precedente e del relativo verbale di approvazione da parte degli organi statutari; per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone giuridiche che hanno struttura sovraprovinciale e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali: copia conforme all'originale del bilancio e delle relazioni approvate dagli organi sociali e competenti per l'attività riguardante l'ambito provinciale; per i soggetti di cui all'art. 4, costituiti nel corso dello stesso anno, attestazione della situazione patrimoniale alla data di presentazione dell'istanza;

h) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private;

i) impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione entro 60 giorni dalla completa realizzazione dell'iniziativa;

l) dichiarazione in merito all'accessibilità delle persone svantaggiate;

m) dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;

n) polizza per la copertura assicurativa su responsabilità civili e verso terzi;

o) attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta IRES ai sensi dell'articolo 28 D.P.R. 600/1973;

p) dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della Legge 122/2010 e s.m.i.

q) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità.

In alternativa all'autentica di copia del documento (ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000), l'interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta che la copia è conforme all'originale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000).

I preventivi e i rendiconti delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre la Città Metropolitana, devono consentire la verifica della congruità dei prezzi, tariffe, compensi e ogni altra spesa al prezzo corrente di mercato.

4. Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da:
 - dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi assicurativi di legge.
5. Nei preventivi e nei rendiconti delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre la Città Metropolitana, devono essere comprese, ed indicate separatamente, le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dell'Ente o di associazioni organizzative, nonché gli oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed attività dei quali il soggetto organizzatore dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dalla Città Metropolitana o da altri enti pubblici o privati.
6. Per i Comuni deve essere presentata apposita delibera esecutiva che autorizza il Sindaco ad inoltrare l'istanza per l'erogazione delle provvidenze e che ponga a carico del bilancio comunale la parte di spesa non coperta dal contributo finanziario richiesto a questa Città Metropolitana.
7. A cura di ciascun dirigente di Direzione sarà predisposta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per le ammissioni alle provvidenze previste nel presente regolamento.
8. La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché per l'accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Articolo 8 – Domande di contributi straordinari

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria i soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare una richiesta di contributo straordinario al Sindaco della Città Metropolitana con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa, di norma non inferiore a 60 gg.
2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili gli elementi del precedente articolo 7.
3. Il Sindaco decide in ordine alla concessione del contributo straordinario dando conto nella deliberazione delle valutazioni effettuate sul progetto.
4. I contributi straordinari non potranno comunque superare il 25% del budget complessivo dedicato ai contributi del Servizio di riferimento.

Articolo 9 – Contributi di carattere eccezionale

Le provvidenze sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umani e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno, ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione della Città Metropolitana costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità messinese.

Articolo 10 – Modalità di erogazione delle provvidenze

1. L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto di cui all'articolo 7.
2. Nel provvedimento di erogazione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di acconto nella misura massima del 70%, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio interessato rispetto all'iniziativa oggetto del beneficio e alla relativa integrazione con le attività istituzionali dell'Amministrazione.
3. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
4. L'ente o associazione percipiente un contributo può coprire la quota di spesa non coperta da contributo mediante l'impiego di beni mobili o immobili in proprio possesso, altre spese documentate e/o mediante le attività volontarie dei propri associati.
5. La quota relativa alle attività di volontariato, il cui ammontare non potrà superare il 5% del costo totale dell'iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, dovrà essere oggetto di specifica e dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario.
6. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche con riferimento all'assenza di barriere architettoniche, o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate.
7. Con cadenza annuale le Direzioni pubblicano rispettivamente sul sito Internet della Città Metropolitana l'elenco delle spese ammissibili, quelle inammissibili e la documentazione standard per procedere con la rendicontazione ispirandosi al modello di progettazione europea.

Articolo 11 – Rendicontazione

1. A conclusione dell'attività annuale e/o delle specifiche iniziative svolte e comunque dopo la riscossione della prima parte del contributo finanziario, i soggetti che hanno beneficiato delle provvidenze, secondo le modalità del precedente art. 9, dovranno presentare per la riscossione della residua parte di contributo, la seguente documentazione (ovvero quella indicata dallo specifico regolamento di area):
 - a) relazione dettagliata dell'iniziativa svolta, corredata dalla relativa rassegna della stampa e/o da quanto potrà dimostrarne la validità conformemente a quanto espresso, preventivamente, nella relazione di cui all'art 7 - comma 3, lett. a);
 - b) bilancio consuntivo conforme a quanto espresso preventivamente nella documentazione di cui all'art.7 - comma 3, lett. c);
 - c) documentazione giustificativa della spesa debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale vigente, in originale fino alla copertura del contributo finanziario concesso dalla Città Metropolitana e in fotocopia fino alla copertura dell'intero conto consuntivo;

- d) dichiarazione del legale rappresentante attestante che il soggetto beneficiario delle provvidenze ha o non ha ricevuto contributi finanziari e/o servizi da parte di altri Enti pubblici o soggetti privati specificandone l'entità e la provenienza, fermo restando che i contributi da parte della Città Metropolitana non possono essere superiori al 80% delle entrate iscritte in bilancio;
- e) dichiarazione del legale rappresentante di aver assolto agli obblighi di legge in materia fiscale;
- f) dichiarazione del legale rappresentante di non avere ricevuto denunce da terzi per responsabilità civile e penale relative alle manifestazioni effettuate.

Articolo 12 – Condizioni generali di concessione

1. La Città Metropolitana, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. La Città Metropolitana non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetto ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
3. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Città Metropolitana.
4. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore delle attività annuali o specifiche e quelle a sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative.
5. Non può essere erogato, dalla Città Metropolitana, più di un contributo finanziario per la stessa attività annuale o specifica iniziativa.
6. Le provvidenze concesse dalla Città Metropolitana hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità.
7. Le provvidenze per le attività annuali ed istituzionali dei soggetti di cui all'art. 3 si riferiscono all'esercizio finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno per cui sono state concesse.
8. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Città Metropolitana.

Articolo 13 – Dichiarazione

In relazione all'erogazione dei contributi o di altro beneficio economico, il dirigente che sottoscrive il parere di regolarità tecnica o il RUP per il procedimento di propria competenza dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'insussistenza di alcuna ipotesi di conflitto di interessi previsto dall'articolo 7 - obblighi di astensione- del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Articolo 14 - Concessione patrocinio

I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio della Città Metropolitana devono presentare domanda all'Amministrazione con le modalità individuate in specifica direttiva approvata dagli organi preposti dall'Ente.

Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco della Città Metropolitana devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

Il patrocinio, la cui richiesta è contestualmente ed eventualmente accompagnata da istanza di concessione dell'uso gratuito di strutture e di mezzi, è opportunamente istruita dalle competenti Direzioni; il patrocinio è concesso o negato dal Sindaco della Città Metropolitana con provvedimento motivato e comunicato agli interessati.

La concessione del patrocinio può assegnare anche un vantaggio economico, allorquando concede la fruizione occasionale e temporanea dei beni mobili e immobili della Città Metropolitana ovvero nella disponibilità, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero di tariffe agevolate e di apporti professionali.

La Città Metropolitana, con la concessione del contributo assume automaticamente la qualifica di Ente Patrocinatore e le iniziative, quindi, dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "Con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina".

I locali e/o spazi di proprietà o nella disponibilità della Città Metropolitana il cui uso viene richiesto per manifestazioni particolari, vengono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano.

L'utilizzo dei locali e/o spazi può essere consentito a titolo gratuito ovvero con pagamento di tariffe agevolate.

È facoltà della Città Metropolitana di ritirare precedenti concessioni di locali e/o spazi per sopraggiunti e improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o le garanzie dell'alternativa.

Articolo 15 - Servizi ed agevolazioni

La Città Metropolitana può sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'articolo 1 anche attraverso servizi ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti con evidenza del vantaggio economico attribuito.

Articolo 16 - Obblighi di pubblicazione elenchi dei beneficiari

1. Gli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica sono pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito internet della Città Metropolitana. Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione gli atti dirigenziali che impegnano le somme o dispongono benefici economici, debbono avere in allegato anche il curriculum del soggetto incaricato ed il

progetto selezionato, reperibili sotto forma di link. Dovrà altresì essere sempre indicato l'ufficio ed il funzionario responsabili del procedimento di attribuzione del contributo.

2. I beneficiari dei contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118, che andrà organizzato in formato tabellare aperto per soddisfare l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 27 del Decreto citato.

Articolo 17 – Norme generali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme generali vigenti di legge.

In fase di prima applicazione le linee guida e i bandi di cui all'articolo 6 dovranno essere pubblicati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
